

STATUTO

CAPO I - Istituzione ed ordinamento

ART. 1 - La "Cassa ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI" è Ente di diritto privato a base associativa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e della delibera assunta in data 17 novembre 1994 dal Comitato dei delegati.

ART. 2 – Scopo

2.1 La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli iscritti e loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, trasfusa in appositi Regolamenti, in accordanza con quanto disposto dal D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e del presente Statuto. Nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, la Cassa può attuare anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

2.2 La Cassa può inoltre attuare forme pensionistiche di previdenza complementare, ai sensi del D.Lgs 252/2005 e successive modifiche, e di assistenza sanitaria integrativa, mediante apposite gestioni autonome, nonché attraverso modalità di gestione convenzionate, nei limiti della normativa vigente. La Cassa può altresì attuare trattamenti, nei limiti di legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizza assicurativa su base volontaria a favore degli iscritti e dei pensionati, nonché adottare iniziative finalizzate alla formazione professionale in favore degli iscritti.

2.2 *bis* La Cassa può altresì attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti.

2.3 La Cassa non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994.

2.4 La Cassa può, nei limiti di legge, accorparsi con gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nonché includere altre categorie similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

ART. 3 - Forme di attuazione dello scopo

3.1 Per il perseguimento degli scopi indicati nel precedente articolo 2, comma 2, la Cassa potrà anche avvalersi di società collegate e/o controllate o coordinarsi sotto qualsiasi forma con altri soggetti nei limiti di legge, del presente Statuto e del Regolamento.

3.2 Per il perseguimento degli scopi indicati nel precedente articolo 2, comma 2 bis, la Cassa potrà partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente.

ART. 4 - Sede

4.1 La Cassa ha sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4.

4.2 Fermo quanto disposto al successivo articolo 18, la Cassa potrà eventualmente istituire delegazioni con uffici di rappresentanza.

ART. 5 - Iscritti

5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla Cassa i geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85. I rapporti tra la Cassa e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi Regolamenti.

5.2 La qualità di iscritto non è trasmissibile.

5.3 Gli iscritti hanno diritto di partecipare alle Assemblee nelle forme previste dal presente Statuto e di essere informati sulla vita e su tutte le attività della Cassa.

5.4 La perdita della qualità di iscritto è regolata da quanto disposto dal D. lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, dalle norme vigenti in materia di previdenza ed assistenza a favore della categoria, dagli appositi Regolamenti e, per quanto applicabile, dal codice civile.

5.5 L'iscritto decade dalla sua qualità per il venir meno dell'appartenenza all'albo professionale dei geometri, salvo che per i pensionati diretti della Cassa i quali conservano esclusivamente il diritto di partecipazione alle assemblee di cui al successivo articolo 10 con il correlativo potere di elettorato attivo.

5.6 La cessazione del rapporto dell'iscritto con la Cassa non comporta, fatto salvo quanto può spettare in termini di prestazioni pensionistiche ed assistenziali, alcun diritto o pretesa sul patrimonio della Cassa medesima.

CAPO II - Patrimonio e mezzi finanziari

ART. 6 - Contributi e prestazioni

6.1 I contributi e le prestazioni sono regolamentati dalle normative vigenti e dagli appositi Regolamenti.

6.2 L'obbligo della contribuzione è disciplinato dall'apposita normativa vigente in materia e dagli appositi Regolamenti nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta alla Cassa dalle disposizioni di legge.

6.3 Il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali ed assistenziali, anche indirette, è regolato dallo specifico ordinamento vigente in materia e dagli appositi Regolamenti.

ART. 7 - Patrimonio

7.1 Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni costituenti il patrimonio della ex Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;
- b) dai beni immobili e mobili, da titoli, partecipazioni e cointeressenze di qualunque genere e specie che per acquisto, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
- c) dalle somme in danaro, dalle altre attività finanziarie e di immobilizzi;
- d) dall'avanzo netto di gestione.

ART. 8 - Mezzi finanziari

8.1 La Cassa ricava i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei suoi scopi attraverso la contribuzione diretta ed indiretta dei soggetti obbligati, nonché attraverso i frutti della gestione del suo patrimonio ed ogni altra eventuale entrata finanziaria.

CAPO III - Organi della Cassa

ART. 9 - Organi della Cassa

9.1 Sono organi della Cassa:

- le Assemblee degli iscritti;
- l'Assemblea rappresentativa costituita dal Comitato dei delegati degli iscritti;
- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Sindaci.

ART . 10 - Assemblee degli iscritti

10.1 Le Assemblee sono formate dagli iscritti alla Cassa appartenenti a ciascun collegio dei geometri, nonché dai pensionati diretti della Cassa e dai praticanti iscritti alla Cassa nell'ambito del collegio di residenza. Esse hanno competenza ad eleggere, con voto segreto, i delegati in misura fissa di centocinquanta.

10.2 I delegati vengono eletti su base regionale. In ogni caso, la rappresentanza di tutti i collegi è garantita assegnando, anche in caso di subentro, un delegato iscritto all'Albo di ciascuno di essi e prevedendo, quindi, per ciascuna circoscrizione regionale un numero di delegati non inferiore al numero dei collegi compresi nella circoscrizione stessa.

10.3 La determinazione del numero dei delegati da assegnare a ciascuna circoscrizione regionale viene effettuata individuando un primo quoziente derivante dal rapporto tra il numero totale degli iscritti e centocinquanta. A tutte le regioni alle quali, sulla base di tale quoziente intero, non spetterebbero i delegati previsti dal comma precedente, viene comunque attribuito il suddetto numero minimo. Il restante numero di delegati viene ripartito in base al quoziente determinato dal rapporto tra il numero degli iscritti delle altre regioni ed i seggi ancora da attribuire, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

10.4 Le assemblee degli iscritti sono costituite, ai fini del precedente comma, dai seguenti soggetti:

- a) gli iscritti all'albo dei geometri dei collegi provinciali e circondariali iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- b) i praticanti iscritti alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

10.5 Le assemblee sono indette dal Presidente della Cassa almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza del Comitato dei delegati uscente. La data delle elezioni deve essere comunicata ai Presidenti dei collegi almeno trenta giorni prima della data stessa e da costoro resa nota agli iscritti almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

10.6 Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del collegio. Non è ammesso il voto per delega. Il Presidente del collegio comunica immediatamente alla Cassa il risultato della votazione mediante fax od e-mail e lo conferma successivamente con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

10.7 Il Presidente della Cassa, assistito dal Collegio dei Sindaci, somma i risultati parziali, procede alla verifica della insussistenza delle cause di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al successivo articolo 11, e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti, purché sia garantita la appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano d'iscrizione alla Cassa e, in caso di parità di anzianità d'iscrizione alla Cassa, il più anziano di età.

ART . 11 - Requisiti di onorabilità e professionalità

11.1 La nomina a componente degli organi della Cassa è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

11.2 Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modificazioni ed integrazioni.

11.3 In merito ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono in ogni caso fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

11.4 Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, nn. 4 e 5, della legge n. 236/90, la professionalità, per quanto riguarda l'appartenenza agli organi collegiali, è considerata esistente se è conforme al requisito previsto dall'art. 3, comma 8, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari per ogni anno del quinquennio precedente all'elezione.

ART . 12 - Comitato dei Delegati

12.1 Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti, eletti dalle assemblee degli iscritti conformemente a quanto disposto dal precedente articolo 10.

12.2 Il Comitato dei delegati dura in carica 4 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

12.3 Il Comitato dei delegati, ferme le competenze previste dalla legge e dal presente statuto per gli altri organi, ha generale potere deliberativo ed assolve in particolare le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva, modifica ed integra lo statuto ed i regolamenti della Cassa;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa ed i membri del Collegio dei sindaci di sua pertinenza, nonché procede alla nomina dello stesso;
- d) approva i bilanci preventivi e le relative variazioni, i bilanci consuntivi, nonché i piani d'impiego e l'esame del bilancio tecnico;
- e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi della Cassa;
- f) può demandare particolari funzioni al Consiglio di Amministrazione;
- g) fissa l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai collegi per le funzioni agli stessi demandate dalla Cassa;
- h) nomina commissioni ristrette di studio a tempo determinato;
- i) delibera circa l'istituzione di forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria integrativa, nei limiti di legge;
- l) adempie a tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

12.4 Il Comitato dei delegati è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato dei delegati delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

12.5 Le deliberazioni riguardanti materie di cui alle precedenti lettere a) e b) devono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

12.6 Le deliberazioni indicate alla lettera b) del precedente comma 3, sono sottoposte all'approvazione degli organi di vigilanza.

12.7 Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione, o da almeno un quarto di componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei Sindaci.

12.8 L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'ora fissata per la seconda convocazione.

ART . 13 - Presidente

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

13.2 Il Presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva.

13.3 Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e può essere rieletto.

13.4 Il Presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione.

13.5 Il Presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza è sostituito, dal vicepresidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

13.6 Il Presidente è investito altresì delle altre funzioni demandategli dal presente Statuto, dalle leggi vigenti e dai Regolamenti.

ART . 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.

14.2 Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione all'albo, il più anziano di età.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere riunito, in unica convocazione, almeno ogni tre mesi dal Presidente nella sede della Cassa, con le modalità stabilite dal comma 8 del precedente articolo 12, salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.

14.4 il Presidente convoca, altresì, il Consiglio di Amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica.

14.4 *bis* E' ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza o video-conferenza a condizione che tali partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell'organo; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

14.5 Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

14.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

14.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

14.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

14.9 Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge il Presidente della Cassa, il vicepresidente e gli altri membri della Giunta Esecutiva;

b) predisporre i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio, i consuntivi, i piani d'impiego e fa redigere i bilanci tecnici, tenendo conto dei termini di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 20;

c) delibera sugli investimenti patrimoniali, tenendo conto dei piani d'impiego di cui al successivo art. 20, predisposti dal Consiglio stesso;

d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;

e) nomina il Direttore generale su proposta del Presidente;

f) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva;

g) dichiara decaduti i delegati nei casi previsti dal Regolamento;

h) fissa le funzioni demandate ai colleghi professionali e le relative modalità di svolgimento; i) può nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato; l) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Comitato dei delegati.

ART . 15 - Giunta Esecutiva

15.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

15.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

15.4 La Giunta Esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;
- c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- d) liquida le prestazioni della Cassa;
- e) amministra il personale della Cassa;
- f) dichiara inefficace l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti negli albi professionali dei geometri;
- g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

15.5 Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle precedenti lettere d) e f) gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione.

ART . 16 - Collegio dei Sindaci

16.1 Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

- un membro effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio, ed uno supplente, quest'ultimo appartenente anche solo alla carriera direttiva, sono designati tra dirigenti in servizio alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- un membro effettivo ed uno supplente, quest'ultimo appartenente anche solo alla carriera direttiva, sono designati tra i dirigenti in servizio alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- tre membri effettivi e due supplenti nell'ambito degli iscritti obbligatori alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Se viene meno il Presidente, fino alla sua sostituzione, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco effettivo più anziano tra quelli eletti in rappresentanza degli iscritti alla Cassa.

16.2 Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Comitato dei delegati al quale rassegna una relazione annuale sui risultati del controllo eseguito sull'andamento della gestione.

16.3 Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, e consuntivi annuali sui quali formula, in apposita Relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed assiste il Presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali come previsto dal precedente articolo 10, ultimo comma; svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

16.4 I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

CAPO IV - COMMISSIONI E RAPPORTI CON I COLLEGI PROFESSIONALI

ART . 17 - Commissioni

17.1 Il Comitato dei delegati ed il Consiglio di Amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare Commissioni ristrette di studio a tempo determinato.

17.2 Di tali Commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa

ART . 18 - Collegi Professionali

18.1 Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandate dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

ART . 19 - Esercizio finanziario

19.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART . 20 - Bilanci ed altri documenti di gestione

20.1 Per ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati che delibera entro il mese di maggio.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone, altresì, il bilancio preventivo annuale, le variazioni di bilancio e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati entro il mese di novembre.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, anche ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, predispone, per l'approvazione da parte del Comitato dei delegati, con cadenza annuale, il piano d'impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili s'intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione, infine, fa predisporre almeno ogni tre anni il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta, con eventuali proposte, al Comitato dei delegati.

ART . 21 - Equilibrio di bilancio e riserva legale

21.1 La gestione economico-finanziaria della Cassa deve essere protesa ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

21.2 Dal bilancio della Cassa deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c) del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

CAPO VI - CONTROLLO ESTERNO

ART . 22 - Revisione

22.1 I bilanci consuntivi annuali della Cassa sono sottoposti a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del D. lgs. del 27 gennaio 1992, n. 88.

ART . 23 - Trasparenza con gli iscritti

23.1 Con apposito Regolamento sarà data attuazione al principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D. lgs. n. 509/94.

CAPO VII - ALTRE DISPOSIZIONI

ART . 24 - Norme di rinvio

24.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti, si fa rinvio alle norme del codice civile ed a tutte le leggi vigenti.